

IL TUO 730 MERITA UN OCCHIO ESPERTO E' TUTTO PIÙ SEMPLICE DA SERVIZI IMPRESA UDINE

ANCHE COLORO CHE NON HANNO UN LAVORO STABILE O SONO DISOCCUPATI POSSONO COMPILARE IL MODELLO 730.

DETRAZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E L'ACQUISTO DEI MOBILI ED IL RISPARMIO ENERGETICO.

CONSULENZA NELLA TASSAZIONE DELLE LOCAZIONI E NELLA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA PER L'OPZIONE DELLA CEDOLARE SECCA.

DETRAZIONI PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI SOCIALI E DI ABITAZIONI PRINCIPALI.



PROMOZIONE RISERVATA AI NUOVI CLIENTI € 45 IVA INCLUSA*

*promozione valida solo il primo anno



PUOI INOLTRE RICHIEDERE IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA IMU / TASI



RICORDA CHE IL CUD INPS NON ARRIVA PIÙ VIA POSTA, PUOI RICHIEDERE IL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE TELEMATICA DEL TUO CUD INPS, SENZA CODE, SENZA PERDITE DI TEMPO

IL TUO 730, INSIEME

L'ASSISTENZA DI UN ESPERTO TI SALVAGUARDA DA PERDITE DI DENARO E TEMPO E TI GARANTISCE SERENITÀ.



VIA ALPE ADRIA 16 – 33100 TAVAGNACCO (UD)
ALL'USCITA DELLA TANGENZIALE DIETRO IL PALAZZO HYPO-BANK
Tel. 0432.538650 - E-mail: contabilita@servizi.imprese.ud.it
orario 8.30-12.30 14.00-17.00 martedì 8.30-12.30 venerdì 8.30-14.00

FISSA UN APPUNTAMENTO

E IN TUTTA LA PROVINCIA: LATISANA (0431.59102), LIGNANO (0431.721339), TOLMEZZO (0433.2612), UDINE (0432.538650)

Sgravi contributivi per chi assume - Nota dall'Inps

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l'art. 1, commi 178 – 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 40 per cento dell'ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016. Detta riduzione, che si applica con condizioni differenziate per i datori di lavoro del settore agricolo, opera per un periodo di due anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Al fine di fornire le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, l'Inps con circolare n. 57 del 29 marzo 2016, detta le istruzioni per la fruizione dell'esonero contributivo. Nel documento, l'ente previdenziale ricorda che la riduzione, introdotta dalla legge di stabilità 2016 per promuovere forme di occupazione stabile, riguarda le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prevede, per due anni dalla

data di assunzione, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 40 per cento del loro ammontare, entro un massimo di euro 3.250 su base annua. L'esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestico e con condizioni differenziate per le aziende agricole, e riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i casi di regime di part-time, con l'eccezione dei contratti di apprendistato. La circolare regola le condizioni per il diritto all'esonero contributivo e detta le istruzioni per l'adeguamento della denuncia contributiva. In particolare il documento detta le modalità con cui le aziende UniEmens e i datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche che hanno, nei primi tre mesi dell'anno, già assunto lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto all'esonero contributivo possono recuperare i benefici contributivi pregressi con le denunce dei mesi di aprile e maggio 2016.

Inversione IVA per cessioni di Laptop, Tablet e Console da gioco

Il Decreto Legislativo 11 febbraio 2016, n. 24, aderendo alle Direttive Comunitarie con finalità di contrasto alle frodi in materia di IVA, ha previsto l'applicazione temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frode. In particolare, il provvedimento estende l'utilizzo del reverse charge fino al 31

dicembre 2018 alle cessioni di console da gioco, tablet e laptop, nonché ai dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione ma prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale). Le nuove disposizioni saranno operative dal 2 maggio 2016.

Modalità attuative del contributo per l'acquisto di strumenti musicali

Con Provvedimento 8 marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative del contributo per l'acquisto di strumenti musicali in favore degli studenti, iscritti a conservatori/istituti pareggiati, nonché del relativo credito d'imposta in favore del produttore/rivenditore, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli studenti, in regola con il pagamento delle tasse e contributi in riferimento agli anni accademici 2015-2016 e 2016-2017, possono beneficiare del contributo in esame una sola volta per il 2016: a) per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, purché sia coerente con il corso di studi; b) per un importo pari ad € 1.000, purché l'importo non ecceda il costo dello strumento, presentando al

rivenditore all'atto dell'acquisto un certificato di iscrizione al conservatorio o istituto pareggiato (detti istituti devono rientrare tra quelli elencati nell'Allegato 1 del Provvedimento in esame), in cui devono essere indicati alcuni dati principali (cognome, nome, codice fi scale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi); c) il rivenditore dello strumento musicale, prima di concludere la vendita, deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, tramite i canali telematici Fisconline o Entratel, il proprio codice fi scale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale, comprensivo di IVA e l'ammontare del contributo. A tal punto, il sistema verificherà l'ammissibilità all'agevolazione e rilascerà apposita ricevuta in relazione alla fruibilità o meno del credito d'imposta.

Nuova deducibilità spese scolastiche

La spesa relativa all'istruzione ha subito una modifica legislativa in materia di detrazioni fiscali a decorrere dall'anno 2015, infatti, fino allo scorso 2014 si doveva precisare che la stessa si riferiva solo a quelle relative alla frequenza della scuola secondaria superiore, all'università, ai master e alle scuole di specializzazione. A partire dall'anno d'imposta 2015, a tale elenco si devono aggiungere le spese relative alla scuola d'infanzia, all'istruzione primaria elementare e media. Quindi, l'ambito delle spese detraibili si è notevolmente ampliata. Il nuovo articolo 15 del Tuir prevede, invece, la detrazione per le spese di istruzione sostenute per la frequenza: a) di scuole dell'infanzia (scuola materna); b) del primo ciclo di

istruzione; c) della scuola secondaria di secondo grado, del sistema nazionale di istruzione, nel limite di 400 euro per alunno o studente. La stessa lettera e-bis prevede poi che tale detrazione non sia cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento quali bancomat, carte di credito prepagate, assegni bancari e circolari.